

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo

Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

DGR n. 453 dell'01.09.2022

Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi (art. 1 Regolamento (UE) 2017/745 – *Medical Devices Regulation - MDR*)

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE CAMPANIA

**Nella persona del ROS dott.ssa Raffaella Farina designato con DGR n. 556 del 30 novembre 2021
e DPGRC n.162 del 21 dicembre 2021**

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006
- Decisione C(2021) 8655 final "Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027)"

- Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
- POR Campania FESR 2014/2020 (a seguito della riprogrammazione Decisione C(2020) 5382 final del 04/08/2020)
- Decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 “POR Campania FESR 2014/2020 – Presa d’atto della Decisione della Commissione europea C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020”
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”
- Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 “Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. A) del Regolamento (UE) 1303/2013
- Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 214 dell’ 11/10/2021
- Delibera di Giunta Regionale n. 453 dell’01.09.2022 di programmazione risorse
- Decreto Dirigenziale n 785 del 12.09.2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 77 del 12/09/2022 rettificato con decreto dirigenziale n. 799/2022, avente ad oggetto “POR CAMPANIA FESR 2014- 2020 O.S. 3.1.1. Approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi (art. 1 regolamento (UE) 2017/745 - *MEDICAL DEVICES REGULATION* - MDR);
- D.D. n. 1005 del 07.11.2022 di approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili (Allegato A) pubblicato sul BURC n. 93 del 07/11/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Campania- Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e per le Attività Produttive e il Beneficiario per la realizzazione dell'intervento denominato " _____ " avente codice CUP _____ per un costo complessivo di € _____ e ammesso a finanziamento per € _____ con D.D. n. 1005 del 07.11.2022 a valere sulle risorse del "POR CAMPANIA FESR 2014- 2020 O.S. 3.1.1. Approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi (art. 1 regolamento (UE) 2017/745 - *MEDICAL DEVICES REGULATION* - MDR).
2. Il finanziamento pubblico è concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.
4. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Articolo 3

Primi adempimenti del Beneficiario

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, a mezzo PEC e sottoscritta, per accettazione, da parte del Legale rappresentante entro il termine di **3 giorni** dalla data della ricezione del Decreto di concessione (nel seguito, il Decreto), che riporta il Codice assegnato dalla Regione all'intervento. La sottoscrizione per accettazione del Decreto, della Convenzione e del quadro economico assumerà valenza di atto d'obbligo.
2. Nel caso in cui il Beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, si configura la rinuncia al finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il Beneficiario, entro l'indicato termine non provveda a richiedere una proroga all'Amministrazione. La proroga non può avere durata superiore a 3 (tre) giorni e non può essere concessa più di una volta.

Articolo 4

Validità della Convenzione e durata del progetto

1. La presente Convenzione si estende fino ai tre anni successivi alla data del pagamento del saldo finale.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso i tempi previsti per il completamento del programma di spesa devono avere una durata di 6 mesi a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Entro 30 giorni da tale termine devono essere effettuati tutti i pagamenti relativi al progetto.

Articolo 5

Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario, conformemente, a quanto previsto nell'Avviso e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014 - 2020 si impegna, a pena di revoca del contributo, a:

- a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, assicurando che le attività realizzate non siano difformi da quelle individuate nella domanda di ammissione al contributo;
- b) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata, comunicando altresì, preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa. Il beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali così come previsto dall'art. 15 dell'Avviso e dall'art. 14 della presente Convenzione.
- c) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una MPMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
- f) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- g) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- h) trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dall'Amministrazione Regionale;
- i) comunicare all'Amministrazione regionale, la data di avvio dei lavori e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei movimenti finanziari afferenti alla realizzazione del progetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, da utilizzare sia per effettuare i pagamenti che per ricevere il relativo contributo. Per «avvio dei lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell'ordine di acquisto dei beni o alla data dell'inizio dell'attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni;
- j) mantenere una sede operativa attiva in Campania per almeno 3 anni dalla data del pagamento del saldo finale;
- k) comunicare nel caso di imprese prive di unità operativa in Regione Campania, al momento della domanda l'apertura della sede operativa entro il termine e nelle forme di cui all'art.3 dell'Avviso;
- l) rispettare i termini e i tempi previsti dall'art. 14 per la presentazione delle domande di pagamento;
- m) trasmettere, a pena di decadenza, la rendicontazione del progetto entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il completamento del progetto che deve chiudersi obbligatoriamente entro i 6 mesi, come indicato nell'art. 13 dell'Avviso;
- n) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- o) rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dall'Avviso;

- p) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- q) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
- r) assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto, garantendo il mantenimento dei requisiti di cui al punto sopra;
- s) provvedere a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE. Il beneficiario si impegna ad osservare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal ROS;
- t) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- u) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro 15 giorni dalla richiesta, impegnandosi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- v) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) paragrafo 4 dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma.;
- w) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- x) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- y) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il Beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso;
- z) rispettare, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al Manuale di attuazione POR CAMPANIA FESR 2014-2020.

Articolo 6

Obblighi della Regione Campania

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.

3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, conformemente a quanto previsto dallo stesso, il ROS si impegna a dar seguito a quanto previsto nel Decreto di ammissione al finanziamento secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 7 e 9 della presente Convenzione.

Articolo 7

Modalità di erogazione del contributo

1. A ciascun progetto sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP) che sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal Responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese rendicontate il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale per garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
3. L'erogazione delle agevolazioni avviene a richiesta del proponente sulla base di un massimo 2 (due) tranche (inclusa quella a saldo). La richiesta di erogazione in sede di saldo deve essere pari almeno al 10 % della spesa totale. In corrispondenza delle richieste di erogazione potranno essere effettuati dall'Amministrazione Regionale, specifici controlli presso la sede del beneficiario, sulla base della documentazione di rendicontazione fornita. Il contributo può, a richiesta, essere erogato a titolo di anticipazione, per un importo pari a massimo il 40% del totale del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro 2 mesi dalla emissione del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. La fideiussione da fornire ai fini dell'erogazione dell'anticipazione deve essere conforme alla modulistica predisposta dall'Amministrazione che ne fissa anche la durata minima.
4. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, recanti la dicitura " *Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi POR CAMPANIA FESR 2014- 2020 Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo Obiettivo Specifico 3.1 1 per l'importo di euro _____ - CUP _____* ", debitamente quietanzati in originale e in copia.
5. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà rispettare quanto indicato nel provvedimento di concessione e, in ogni caso, dovrà contenere:
 - rendicontazione finanziaria;
 - copia delle fatture e giustificativi di pagamento;
 - richiesta di pagamento.
6. L'avvenuto pagamento dei titoli di spesa deve essere comprovato dalla copia dei bonifici accompagnato dall'estratto del conto corrente dedicato ed attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le erogazioni successive sono possibili fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto. L'erogazione finale nell'ambito del residuo 10% avverrà previo ricevimento della documentazione utile e completa come previsto dall'avviso.
7. I beneficiari saranno obbligati ad osservare le disposizioni comunicate dall'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese e ad utilizzare la modulistica a tal fine predisposta.
8. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà

l'istruttoria con la documentazione agli atti. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

9. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso così come previsti dall'art. 5 lettera (x) della presente convenzione, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art. 6 dell'avviso.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - rientrare in una delle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico;
 - essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
 - essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
 - aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione.
3. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni);
 - tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto, pena la non ammissione del relativo importo;
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).

In caso di pagamenti da effettuarsi mediante il circuito Pago P.A., il soggetto beneficiario deve presentare copia della ricevuta emessa dal sistema e recante l'indicazione nella causale, prevista dal precedente art. 7 comma 4.

Articolo 9

Modalità di richiesta del contributo.

1. Con riferimento a ciascuna delle tranches di erogazione dell'aiuto/contributo concesso, di cui all' art.7, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:
 - A) La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di anticipazione è:
 - Richiesta di erogazione dell'anticipo in misura pari a quanto previsto dall' Art. 14 dell'Avviso;
 - polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa come previsto dall'art. 7 e 10 della presente Convenzione;
 - B) La documentazione da presentare in sede di richiesta del pagamento intermedio:
 - Richiesta di erogazione del pagamento intermedio del contributo concesso in misura pari a quanto previsto dall' Art. 14 dell'Avviso;
 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati.
 - C) La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo è la seguente:
 - richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante;
 - documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi.

Articolo 10

Garanzia a copertura dell'anticipazione

La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.

Detta garanzia può essere prestata: a. dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa; b. dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013).

La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.

2. La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- d) durata della copertura assicurativa minima di due anni con la previsione esplicita che la garanzia sarà valida fino allo svincolo che la Regione effettuerà solo all'esito dei controlli di certificazione eseguiti

sulle spese rendicontate relative alla realizzazione del progetto;

e) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;

f) la previsione che il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti del contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione;

f) il Foro di Napoli quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito.

Articolo 11

Monitoraggio dell'intervento e delle spese

1. Il Beneficiario provvede a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornisce secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE.
2. Il rispetto di quanto disposto al comma 1 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

Articolo 12

Obblighi di informazione e pubblicità

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di seguito previsti:

- informazione al pubblico sul finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2 lettera a e b e punto 3 -4-5 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013 e per tutta la durata del progetto, e nel manuale per le azioni di comunicazione disponibile sul sito [porfesr.regione.campania.it : http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primopiano/linee-guida-e-manuale-d-usoper-le-azioni-di-comunicazione-informazione-e-pubblicita-deibeneficiari?page=3](http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primopiano/linee-guida-e-manuale-d-usoper-le-azioni-di-comunicazione-informazione-e-pubblicita-deibeneficiari?page=3) rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente Convenzione.

È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR- FESR, così come riportato nell'art. 20 dell'Avviso.

Gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli e il mancato rispetto degli obblighi può condurre a decurtazioni finanziarie.

La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:

- il nome del Beneficiario;
- la descrizione dell'operazione;
- il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
- la localizzazione geografica dell'operazione;
- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
- ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

2. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Articolo 13

Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli

obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Art. 13 della presente Convenzione.

Articolo 14

Decadenza, risoluzione della Convenzione e revoche del contributo.

1. L'Amministrazione procede con i provvedimenti di decadenza dal beneficio e risoluzione della Convenzione con consequenziale revoca del contributo in tutti i casi previsti dall'art. 17 dell'avviso;
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) il progetto ammesso a contributo non sia stato concluso entro il termine perentorio fissato dal decreto di concessione;

4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche incompatibili con l'agevolazione di cui al presente Avviso;
 - b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali agevolate;
 - c) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati;
 - d) nell'ipotesi di ammissione a procedure concorsuali o istanze di fallimento
 - e) il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - f) in tutti i casi in cui il presente Avviso o l'atto concessorio, prevedono la decadenza dalle agevolazioni.
5. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, i contributi erogati, ma risultati non dovuti, saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione Campania.
6. Le Parti riconoscono e convengono, così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii, che i crediti della Regione nascenti dal recupero delle somme indebitamente percepite dal

beneficiario e oggetto di revoca sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Articolo 15

Modifiche al progetto

1. Il Beneficiario, ai fini di eventuali modifiche dei contenuti dell'operazione si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale per l'assunzione dei conseguenti atti da parte della stessa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dell'avviso, laddove ne ricorra il caso il Beneficiario potrà presentare una richiesta di modifica dei contenuti dell'operazione.
3. In particolare, a tal fine, il Beneficiario produrrà:
 - richiesta di modifica a firma del legale rappresentante;
 - relazione che illustri le motivazioni delle variazioni richieste ed il nuovo quadro finanziario proposto.
4. Il Beneficiario produce la documentazione di cui sopra inviando mezzo PEC alla casella di posta PEC dedicata all'Avviso.;
5. L'Amministrazione provvede ad una valutazione della richiesta e comunica la propria decisione in merito non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di richiesta.
6. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

Articolo 16

Clausola di manleva

1. Il Beneficiario solleva la Regione Campania da qualsiasi rapporto di debito e di responsabilità diretta derivanti dalla violazione di norme e regolamenti e per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale occorsi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Il beneficiario è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della regione.

Articolo 17

Tutela Privacy

1. Il Beneficiario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 18

Registrazione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Articolo 18

Foro competente

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Napoli, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 19
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Napoli, _____

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile dell'Obiettivo Specifico

Firma _____

Firma _____

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Codice civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli nn. 7,12,13,15 e 18 della presente Convenzione.

Napoli, _____

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile dell'Obiettivo Specifico

Firma _____

Firma _____